

Pubblico Impiego: Scarico dalla rete e detenzione, nei propri computers, di immagini e filmati pedopornografici

Cassazione Civile - Sez. Unite - Sentenza 6 novembre 2014 , n. 23677

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Luigi Antonio Rovelli - Primo Presidente f.f.
Dott. Renato Rordorf - Presidente di Sez.
Dott. Salvatore Di Palma - Consigliere
Dott. Renato Bernabai - rel. Consigliere
Dott. Gianfranco Bandini - Consigliere
Dott. Pietro Curzio - Consigliere
Dott. Annamaria Ambrosio - Consigliere
Dott. Biagio Virgilio - Consigliere
Dott. Maria Rosaria San Giorgio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA N. 23677/2014

sul ricorso 9480/2014 proposto da:

X, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ZAGARESE ETTORE, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimati -

avverso la sentenza n. 36/2014 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 27/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2014 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito l'Avvocato Ettore ZAGARESE;
udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. CICCULO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 10 gennaio 2014 la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura dichiarava il dottor X responsabile dell'illecito di cui all'art. 4, lett. D) del d.lgs n. 109/2006, in relazione al reato previsto e punito dall'art. 600 quater del Codice Penale, commesso mediante scarico dalla rete e detenzione, nei propri computers, di immagini e filmati pedopornografici: in tal modo, ledendo la propria immagine di magistrato e il prestigio dell'intero ordine giudiziario.

Per l'effetto, gli infliggeva la sanzione disciplinare della rimozione.

Motivava.

- che il magistrato, esercente la funzione di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rossano (Cosenza), era stato ritenuto colpevole dal Tribunale di Salerno dei reati ascrittigli, uniti con il vincolo della continuazione, e condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di mesi uno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale;

- che, sui gravami hinc et inde proposti dall'imputato e dal P.M., la Corte d'appello di Salerno, scindendo le singole condotte, aveva dichiarato prescritto il reato di acquisizione del materiale - consumato in data 31 agosto 2004 - e maggiorato la pena a mesi tre di reclusione per la detenzione delle immagini pedopornografiche rinvenute nei suoi computers, fisso e portatile: detenzione, cessata con l'esecuzione del sequestro penale in data 14 giugno 2005;

- che con sentenza 26 marzo 2013 questa Corte, in accoglimento del successivo ricorso dell'imputato, aveva annullato la sentenza, per carenza di motivazione sulla sussistenza dell'elemento psicologico;

senza disporre, peraltro, il rinvio, ritenuta la prescrizione anche del reato residuo;

- che il proscioglimento per prescrizione non era preclusivo, peraltro, del giudizio disciplinare, che si poteva avvalere delle risultanze probatorie emerse nel processo penale: univoche nell'escludere la possibilità di uno scarico involontario e accidentale delle immagini, stante la registrazione della loro richiesta da parte del X;

- che i fatti accertati erano estremamente gravi, concernendo lo sfruttamento a fini sessuali di bambini, e arrecavano una lesione irreparabile al prestigio e alla credibilità del magistrato, tale da giustificare la più grave delle sanzioni disciplinari.

Avverso la sentenza, notificata il 12 marzo 2014, il dottor X proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi e depositato il 9 aprile 2014.

Deduceva:

1) la violazione dell'art. 600 quater del Codice Penale nell'erroneo accertamento della detenzione del materiale pedopornografico, rinvenuto solo nello spazio non allocato del disco del personal computer e mai memorizzato a fini di conservazione;

2) fa carenza di motivazione nell'omesso esame di elementi decisivi in ordine all'elemento oggettivo del reato, dal momento che si era trattato di un'unica visualizzazione, con immediata cancellazione, senza salvataggio delle immagini;

3) il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della massima sanzione disciplinare applicata.

All'udienza del 16 settembre 2014 il Procuratore generale e il difensore precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 600 quater del Codice Penale.

Il motivo è infondato.

L'elemento oggettivo della fattispecie non può ritenersi escluso dalla circostanza che le immagini siano state reperite, nel corso delle indagini, solo nello spazio non allocato del computer, senza essere state memorizzate a seguito di visualizzazione. La detenzione si realizza, infatti, con la disponibilità autonoma, sia pur precaria del materiale - caratteristica, del resto, che le è connaturale e la distingue, in tesi generale, dal possesso, qualificato dall'*animus rem sibi habendi* - non richiedendo anche la conservazione, a fini di successive visioni.

In punto di fatto, la sentenza disciplinare ha escluso, con motivazione approfondita, fondata sulle risultanze probatorie dei processi penali, la possibilità di acquisizione delle immagini e dei filmati accidentale ed involontaria - e cioè, in sostanza il caso fortuito - o dovuta ad intrusione di terzi, dato che allo scopo di recepirli era stata necessaria un'apposita richiesta del R. registrata presso una fonte di produzione telematica.

Non è quindi esimente che si sia trattato di una visualizzazione non reiterata nel tempo, compatibile con la nozione di detenzione, elemento oggettivo della norma incriminatrice.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione nell'accertamento della detenzione delle immagini

pedopornografiche, sostanzialmente investendo la questione già esaminata, ma riguardata questa volta sotto il profilo del vizio di motivazione.

Valgono al riguardo le medesime considerazioni poc'anzi esposte:

dovendosi ribadire che il mancato salvataggio, mediante memorizzazione dei "files", non esclude la detenzione temporanea, sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato, affermata nella sentenza impugnata con motivazione diffusa, immune da mende, anche sulla volontarietà dell'acquisizione, rivelata dalla registrazione della richiesta.

Con l'ultimo motivo si censura il difetto di motivazione in ordine all'irrogazione della rimozione, sproporzionata rispetto all'entità del fatto.

Anche questo motivo è fondato.

L'applicazione della massima sanzione disciplinare è stata giustificata in sentenza con la gravità dell'illecito commesso: sottolineandosi come la pedopornografia sia lesiva della libertà sessuale dei minori ed abbia lo stesso livello di gravità dello sfruttamento, a fini sessuali, di bambini.

Al riguardo, dev'essere premesso in tesi generale che la gravità della sanzione disciplinare non è automaticamente correlata alla pena, edittale o inflitta in concreto, del reato di riferimento: dovendosi avere riguardo anche al riflesso del fatto, oggetto di incolpazione, sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione.

La sua concreta determinazione rientra, perciò, nell'apprezzamento di merito spettante alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione congrua, immune da vizi logico-giuridici (Cass., sez. unite, 8 aprile 2009, n. 8615; Cass., sez. unite, 9 novembre 2009 n. 23.671; Cass., sez. unite, 21 dicembre 2009 n. 26.825).

Nè la rimozione deve considerarsi ammessa nei soli casi in cui è prevista D.lgs 23 febbraio 2006, n. 109, ex art. 12, comma 5: e cioè, in caso di condanna per i fatti previsti dall'art. 3, comma 1, lett. e) (ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da parti del processo civile o penale da loro difensori), o in caso di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, o di condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia sospesa.

La predetta casistica integra, infatti, ipotesi di rimozione obbligatoria; ma non ne esaurisce l'ambito di applicabilità, estesa anche a fattispecie concrete in cui l'illecito abbia irrimediabilmente compromesso i valori connessi alla funzione giudiziaria ed al prestigio personale del magistrato; anche, eventualmente, in relazione allo strepitus fori che ne sia derivato.

E non pare dubbio, nel caso in esame, che la gravità della condotta, collegata al fenomeno particolarmente odioso della pedopornografia, con le modalità descritte in sentenza, sia stato adeguatamente motivata e non appaia dunque in contrasto con il principio di proporzionalità.

Il giudice disciplinare ha infatti messo in risalto il profondo discredito legato alla tipologia dell'illecito, sottolineando la quantità ingente di materiale pedopornografico detenuto: definita addirittura enorme da un testimone, la cui deposizione viene riassunta, in parte qua, in sentenza.

Sotto altro profilo, il giudizio di profondo disvalore della condotta non appare neppure manchevole per la lamentata assenza, in motivazione, di un simmetrico apprezzamento della capacità professionale del R. nell'esercizio delle sue funzioni: che non ne attenuerebbe, comunque, la severità, non vertendosi in tema di sanzioni disciplinari per illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni.

Alla luce dei predetti rilievi, la censura in esame non merita dunque accoglimento; riuscendo altresì inammissibile nella parte in cui prospetta una diversa valutazione di merito.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto.

P. Q. M.

- Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2014